

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 11 luglio 2006 (GU n. 175 del 29-7-2006)

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Benziladin 10», registrato al n. 12248.

IL DIRETTORE GENERALE
per la sanità pubblica veterinaria
la nutrizione e la sicurezza degli alimenti

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica della produzione della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

Vista la circolare 3 settembre 1990, n. 20 (supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 216 del 15 settembre 1990), concernente «Aspetti applicativi delle norme vigenti in materia di registrazione dei presidi sanitari»;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva n. 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, relativo al Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente l'attuazione delle direttive n. 1999/45/CE e n. 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Vista la domanda presentata in data 9 giugno 2004 dall'Impresa Genetti GmbH S.r.l. con sede legale in Parinistrasse 4-A Merano (Bolzano) diretta ad ottenere la registrazione del prodotto fitosanitario denominato BENZILADIN 10;

Accertato che la classificazione proposta dall'Impresa è conforme al decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente l'attuazione delle direttive n. 1999/45/CE e n. 2001/60/CE;

Visto il parere favorevole espresso in data 30 giugno 2005 dalla Commissione consultiva di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Ritenuto di limitare la validità della autorizzazione provvisoria al tempo determinato in anni cinque a decorrere dalla data del presente decreto, fatto salvo l'obbligo di adeguamento alle decisioni comunitarie che saranno stabilite al termine della revisione comunitaria per la sostanza attiva: 6 Benziladenina;

Vista la nota dell'Ufficio in data 28 luglio 2005 con la quale sono stati richiesti gli atti definitivi e l'impegno a presentare l'ulteriore documentazione ritenuta necessaria dalla Commissione consultiva senza pregiudizio per l'iter di registrazione;

Vista la nota in data 3 novembre 2005 dalla quale risulta che l'impresa ha ottemperato a quanto richiesto dall'Ufficio ed ha comunicato di voler preparare il prodotto fitosanitario medesimo nello stabilimento dell'impresa;

Althaller Italia S.r.l. - San Colombano al Lambro (Milano);

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 8 luglio 1999;

Decreta:

1. A decorrere dalla data del presente decreto e per la durata di anni cinque fermo restando l'esito delle valutazioni connesse agli ulteriori dati richiesti senza pregiudizio per l'iter di registrazione, l'Impresa Genetti GmbH S.r.l., con sede legale in Parinistrasse 4-A, Merano (Bolzano), e' autorizzata a porre in commercio il prodotto fitosanitario ESENTE DA CLASSIFICAZIONE DI PERICOLO denominato BENZILADIN 10 con la composizione e alle condizioni indicate nelle etichette allegate al presente decreto.

2. Il prodotto e' confezionato nelle taglie da ml 500 e litri 1-5.

3. Il prodotto in questione e' preparato nello stabilimento dell'impresa Althaller Italia S.r.l. - San Colombano al Lambro (Milano), autorizzato con decreto del 17 febbraio 1981 e 1° febbraio 2000.

4. Il prodotto fitosanitario suddetto e' registrato al n. 12248.

5. E' approvata, quale parte integrante del presente decreto, l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

6. Il presente decreto sara' notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 11 luglio 2006

Il direttore generale: Borrello

Allegato

----> Vedere Allegato a pag. 18 della G.U. <----

Il testo di questo decreto è stato scaricato dal sito internet dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Ricordiamo peraltro che l'unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza; la riproduzione dei testi forniti nel formato elettronico è consentita purché venga menzionata la fonte, il carattere non autentico e gratuito.

ALLEGATO

BENZILADIN 10

FITOREGOLATORE IN SOLUZIONE ACQUOSA

Parlita n°

COMPOSIZIONE

100 grammi di Benziladin 10 contengono :
 6 BENZILADENINA pura.....g 9,35 (100 g/l)
 Coformulanti q.b. ag 100

ATTENZIONE : MANIPOLARE CON PRUDENZA**Consigli di Prudenza:**

Conservare fuori dalla portata dei bambini; Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande; Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego

Norme precauzionali:

Conservare la confezione ben chiusa; Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti; Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone;

Informazioni per il medico:

Sintomi: irritazione cutanea, degli occhi e dell'apparato respiratorio

Terapia: sintomatica

Avvertenza: consultare un centro antiveleni

CARATTERISTICHE

BENZILADIN 10 trova impiego in frutticoltura su melo e pero, per favorire lo sviluppo dei getti laterali in giovani piante ed anticiparne l'entrata in produzione. È un fitoregolatore indicato per l'impiego su melo e pero per favorire lo sviluppo dei getti laterali in giovani piante (specialmente sulle cultivar con basso potenziale di ramificazione) ed anticiparne l'entrata in produzione. In piante di melo e di pero di 1-4 anni in vivaio permette di ampliare l'angolo di inserzione delle branche principali favorendo una migliore predisposizione all'allevamento di produzione.

EPOCA E DOSI D'IMPIEGO

BENZILADIN 10 si impiega in vivaio su piante non ancora in produzione alle dosi di 100 ml/ha su melo e di 150 ml/ha su pero. Effettuare tre trattamenti, a distanza di 5-7 giorni l'uno dall'altro. Il primo intervento va eseguito quando i getti sviluppati dalla gemma apicale hanno una lunghezza di ca. 5-7 cm. e 4-6 foglie non ancora completamente distese. Il prodotto va impiegato con volumi di acqua variabili da 300 a 1000 l/ha a seconda dello sviluppo delle piante assicurando una uniforme bagnatura. Si consiglia l'aggiunta di un bagnante non ionico.

Il prodotto può essere impiegato anche con trattamenti localizzati alla gemma apicale della pianta alla dose di 150-200 ml prodotto diluiti in 20 litri di acqua con l'aggiunta di un buon bagnante non ionico spruzzando almeno 0,5 ml di soluzione per bagnare bene la gemma ed avere un leggero gocciolamento.

Per favorire l'emissione dei nuovi rami il trattamento va eseguito dopo una abbondante pioggia o irrigazione e dovrà essere preceduto o seguito da una concimazione azotata.

Il trattamento deve essere ripetuto se entro 24 ore dal trattamento cadono più di 5 mm. di pioggia.

PREPARAZIONE DELLA MISCELA

Versare la dose stabilita di BENZILADIN 10 in circa metà della quantità d'acqua e, tenendo la soluzione in costante agitazione, aggiungere altra acqua sino a raggiungere il volume desiderato.

COMPATIBILITA'

Il prodotto si impiega da solo.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone e agli animali.

Contenuto netto: ml 500; litri 1,5

Stabilimento di produzione:

Allhaller Italia srl - San Colombano al Lambro (MI)

Registrazione n° xxxxx Ministero della Salute del xx/xx/xxxx

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO

NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA

DA NON VENDERSI SFUSO

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

NON OPERARE CONTRO VENTO

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE.

Genetti GmbH

Parinistrasse 4-A

39012 Merano (BZ)

06A06998